



**COMANDO
MILITARE ESERCITO "ABRUZZO"
Ufficio Personale Logistico e Servizi Militari**

PROVVEDIMENTO DI SGOMBERO E DI LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE

CONSIDERATA

la necessità, prospettata dal 9° REGGIMENTO ALPINI in L'AQUILA di svolgere esercitazioni di tiri con armi individuali e di reparto, lancio bm.:

- Nel giorno: **10 aprile 2013**;
- nella zona denominata **poligono di tiro di "ANDREA BAFILE"**.

VISTI

Il D.Lgvo n. 66 del 15 marzo 2010 e il D.P.R. n. 90 del 15 marzo 2010,

DISPONGO

per motivi di pubblica incolumità:

- a. l'OCCUPAZIONE, da parte dell'ENTE/REPARTO che svolge l'attività:
 - delle << postazioni >> per vedette;
 - delle zone delimitate dai seguenti allineamenti:
 - **VEDASI SOTTOPARAGRAFO (b)**
- b. lo sgombero di persone (non interessate all'esercitazione) ed animali, dalle ore **08:00** alle ore **17:00** (con intervallo di **1** ora dalle **12:00** alle **13:00**), dall'area delimitata dagli allineamenti:
 - a nord: **COLLE DELLA ROSETTA (UG 6694) - LE CESE (UG 6794) - MADONNA DI CASCIO (UG 6893) (esclusi)**;
 - a est: **VALLE S. GIULIANO (UG 6694) (escluso) - CONVENTO S. GIULIANO (UG 6792) (incluso)**;
 - a sud: **COLLE IENCA (UG 6792) - LA CATTEDRA (UG 6692) (esclusi)**;
 - a ovest: **CASE CASTELVECCHIO (UG 6692) - LA ROCCHETTA (UG 6693) (esclusi)**;
- c. il **DIVIETO DI ACCESSO (A QUANTI NON AUTORIZZATI DAL DIRETTORE DI ESERCITAZIONE/TIRO)** all'area sgomberata;
- d. la **LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE** sulle vie di comunicazione comprese nell'area sopra delimitata.

I limiti dell'area interessata all'esercitazione e l'ubicazione delle vedette sono riportati su una carta topografica esposta all'albo del Comune di L'AQUILA.

Durante lo svolgimento delle attività a fuoco saranno esposti bandieroni rossi nelle località riportate nella suddetta carta.

I contravventori a quanto sopra disposto od a quanto ingiunto dalle vedette saranno:

- ritenuti responsabili di ogni danno che dovesse derivare in conseguenza di loro inosservanze;
- puniti, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi dell'articolo n. 19 della Legge 898/76 e/o degli articoli nn. 140, 141 e 142 del codice Penale Militare di Pace.

UFFICIALI ED AGENTI DI POLIZIA SONO INCARICATI DI FAR OSSERVARE LA PRESENTE ORDINANZA.

L'AQUILA, lì **08 ottobre 2012**

firmato
IL COMANDANTE

AVVERTENZE

1. Il presente manifesto riproduce l'ordinanza n. 13/2013 emessa in data **08 ottobre 2012** dal Comandante del CME "ABRUZZO".

2. **Disposizioni legislative inerenti il divieto di rimuovere/raccogliere proiettili-cartucce-ordigni esplosivi (e/o relativi rottami):**

"Chiunque durante il corso di esercitazioni/tiri ed anche a distanza di tempo da questi rinvenisse sul terreno proiettili inesplosi, dovrà astenersi dal rimuoverli (senza alcuna eccezione) perché un proiettile inesplosivo può scoppiare anche se leggermente mosso.

Del rinvenimento dovrà esserne data immediata comunicazione al Comando Ente/reparto che svolge i tiri/esercitazioni (se "ancora in zona") e/ovvero al più vicino Comando CARABINIERI. Circa l'osservanza delle disposizioni sul DIVIETO di ricerca, raccolta rimozione dei proiettili-cartucce-ordigni (e dei relativi rottami) si riportano gli articoli del REGIO DECRETO in data 23 aprile 1896:

- Art. 1: è vietato a chiunque, eccetto alle persone militari e dalle altre espressamente a ciò adibite dall'autorità militare, e ai loro incaricati, ricevere o raccogliere proiettili sparati, o parte dei proiettili, nei luoghi di esercitazione di tiro e in quelli adiacenti.
- Art. 2: per evitare ogni responsabilità dipendente da furti o indebite appropriazioni, o da infortuni causati da fortuite esplosioni, i proprietari di terreni sui quali, dopo le esercitazioni di tiro, si trovassero proiettili sparati, non raccolti, dovranno rivolgersi all'autorità militare perché detti proiettili vengano ritirati o distrutti per la cura della medesima.
- Art. 3: gli scopritori, gli acquirenti, gli incettatori ed i detentori di proiettili o di parti di medesimi, che saranno, a seconda dei casi, incorsi nelle pene stabilite dai codici penali, militare e comune, per gli acquisti di cose destinati ad usi militari, i furti, le appropriazioni indebite, le ricettazione di cose dello Stato e l'appropriazione delle cose smarrite, saranno denunciati alla competente autorità giudiziaria per il procedimento penale".

3. Si riporta l'articolo 17 del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 dicembre 1979, n. 780:

"Prima dell'inizio delle esercitazioni e al termine delle stesse a cura dell'Amministrazione Militare, in contraddittorio del proprietario, dell'affittuario e dei loro rappresentanti ed in mancanza di questi, possibilmente, alla presenza di due testimoni, è redatto verbale constatante lo stato di consistenza dei luoghi e delle cose interessate all'esercitazione. Gli indennizzi per danni patrimoniali o pregiudizi economici dipendenti dalle esercitazioni sono richiesti dagli aventi diritto con istanza diretta al Comandante militare, conforme ad apposito modello predisposto dal Ministero della difesa.

Tali istanze sono presentate ai Comuni nel cui territorio sono situati i beni danneggiati o in fondi sgomberati, possibilmente entro il quindicesimo giorno dal termine delle esercitazioni. Le domande possono contenere riserva di presentare perizia di parte.

I moduli per inoltrare la richiesta degli indennizzi e dei risarcimenti di danni sono reperibili presso gli Uffici Comunali e le locali Stazioni dei Carabinieri.

Entro il trentesimo giorno dalla data di presentazione delle domande, il Comune provvede al loro inoltro all'ufficio tecnico militare competente.

I danni denunciati che non risultassero accertati o che fossero dichiarati di entità diversa sono immediatamente controllati sul posto e per essi viene redatto verbale in contraddittorio con gli interessati. E' verbalizzato con l'intervento di testimoni l'eventuale rifiuto all'accertamento opposto dagli interessati".